

Codice DB1411

D.D. 17 febbraio 2014, n. 366

Autorizzazione idraulica per il mantenimento di tubazione di allacciamento alla rete pubblica del metano, aggraffata al muro d'argine in sponda destra del torrente Pellino in comune di Pella (NO). Richiedente: F.Ili Fantini S.p.A.

La ditta F.Ili Fantini S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di tubazione di allacciamento alla rete pubblica del metano, aggraffata al muro d'argine in sponda destra del torrente Pellino in comune di Pella, precedentemente assentita D.D. n. 2095 in data 19/12/2005.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato torrente Pellino è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. N.523/1904

Dall'esame degli atti progettuali originariamente pervenuti, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pellino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06.12.2004
- vista la dichiarazione in data 5/2/2014, del geom. Filippo Soldà, attestante che non sono state apportate modifiche alle opere originariamente autorizzate.

determina

Di autorizzare, ai fini idraulici, la ditta F.Ili Fantini S.p.A al mantenimento della tubazione di allacciamento alla rete pubblica del metano, aggraffata al muro d'argine in sponda destra del torrente Pellino in comune di Pella, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all'originaria istanza di concessione e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
2. il mantenimento della tubazione non dovrà essere causa di turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto cui è aggraffata la tubazione (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del rio interessato;

6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Adriano Bellone